

REGIONE ABRUZZO

PROPOSTA DI PROGETTO DI LEGGE

"Disciplina della raccolta e della commercializzazione dei funghi epigei spontanei nel territorio regionale. Applicazione della Legge 23 Agosto 1993, n°352."

DISCIPLINA DELLA RACCOLTA E DELLA COMMERCIALIZZAZIONE DEI FUNGHI EPIGEI SPONTANEI

CAPO I - RACCOLTA DEI FUNGHI EPIGEI SPONTANEI

Premessa

Art. 1 - Finalità

Art. 2 - Limiti di raccolta

Art. 3 - Autorizzazione alla raccolta dei funghi epigei spontanei

Art. 4 - Contributo annuale per la raccolta dei funghi epigei spontanei

Art. 5 - Raccoglitori professionali. Agevolazioni

Art. 6 - Autorizzazioni straordinarie

Art. 7 - Autorizzazioni speciali

Art. 8 - Modalità di raccolta

Art. 9 - Divieti di raccolta

Art. 10 - Limitazioni temporali

Art. 11 - Commissione tecnico-consultiva

Art. 12 - Ispettorati micologici

Art. 13 - Funzioni dell'ispettorato Micologico

Art. 14 - Corsi di formazione

Art. 15 - Convenzioni con Enti locali delle regioni confinanti

Art. 16 - Vigilanza

Art. 17 - Sanzioni

CAPO II - COMMERCIALIZZAZIONE DEI FUNGHI EPIGEI SPONTANEI

Art. 18 - Commercializzazione dei funghi epigei spontanei

CAPO III DISPOSIZIONI FINALI

Art. 19 - Disposizioni finanziarie

Art. 20 - Disposizioni transitorie

Art. 21 - Norme finali

CAPO I

RACCOLTA DEI FUNGHI EPIGEI SPONTANEI

Premessa

Con questo progetto si vuole dare un contributo alla nascita di una legge moderna, non eccessivamente e incautamente restrittiva, in linea con una visione ecologica ampia, al passo con i tempi e che da il giusto risalto alle Associazioni Micologiche e micologi associati. Ad esse infatti spetta il ruolo di prima interlocuzione delle esigenze dei raccoglitori, ma soprattutto per la conoscenza diretta e tempestiva delle problematiche riscontrate direttamente sul campo.

La creazione di una Commissione Tecnico-Consultiva Regionale, che si pone come "cervello" propositore con il legislatore, nasce da esperienze già in atto e si rende strumento indispensabile affinché la legge una volta partorita non sia abbandonata, ma viva continuamente con lo sviluppo di proposte intelligenti di norme di adeguamento ai problemi che via via si presentano. Sarebbe auspicabile ed urgente ad esempio la nascita della figura della Guardia Micologica Volontaria, perché la stessa legge nazionale per l'applicazione delle normative richiede una conoscenza approfondita della materia.

Ci si è preoccupati delle esigenze di carattere economico di quanti attraverso la raccolta hanno una integrazione al salario e di dare agli appassionati la possibilità di continuare a praticare questa meravigliosa passione.

In questa ottica il pagamento di una quota annuale alle casse della Regione non va vista come la solita gabella, poiché gli introiti andranno ad essere utilizzati per il miglioramento del patrimonio boschivo e investiti sull'educazione al corretto comportamento sotto molteplici punti di vista.

Art. 1

(Finalità)

1. Con la presente legge la Regione disciplina la raccolta e la commercializzazione dei funghi epigei spontanei, nel rispetto dei principi fondamentali stabiliti dalla legge 23 agosto 1993, n. 352 e successive modificazioni ed integrazioni, la raccolta e commercializzazione dei funghi epigei freschi spontanei, promuovendo una cultura micologica ed ecologica al fine di preservare gli ecosistemi naturali, conservare le specie fungine e tutelare la salute pubblica.

Art. 2

(Limiti di raccolta)

1. La raccolta giornaliera procapite di funghi epigei spontanei commestibili è determinata complessivamente in tre chilogrammi, salvo che il raccolto sia costituito da un unico esemplare o da un solo cespo di funghi concresciuti.

2. Al fine di impedire la raccolta di esemplari fungini immaturi o troppo piccoli sono stabilite le seguenti dimensioni minime del diametro del carpoforo:

- a) **Amanita caesarea** (ovolo buono) cm. 4;
- b) **Boletus edulis e relativo gruppo** (porcino) cm. 4;
- c) **Macrolepiota procera e simili** (mazza di tamburo) cm. 5;
- d) **Calocybe gambosa** (spinarolo) cm. 3;

3. Per ragioni di ordine ecologico e sanitario è vietata la raccolta della Amanita caesarea allo stato di ovolo chiuso.

4. La raccolta di funghi epigei spontanei non commestibili è consentita solo per scopi didattici e scientifici nel limite giornaliero di cinque esemplari per singola specie o varietà.

Art. 3

(Autorizzazione alla raccolta dei funghi epigei spontanei)

1. La raccolta dei funghi epigei spontanei è subordinata al possesso di un apposito tesserino regionale di autorizzazione, rilasciato dalla Provincia, che abilita a tale attività sull'intero territorio regionale. La Provincia può delegare il rilascio del tesserino ai Comuni.

2. Il tesserino, conforme ad un modello edito e distribuito dall'Assessorato regionale competente deve essere rilasciato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge ed ha validità quinquennale a decorrenza dalla data di rilascio.

3. Il tesserino deve contenere:

- a) numerazione progressiva regionale;
- b) data di rilascio;
- c) dati anagrafici e fotografia del raccoglitore;
- d) indicazione della qualifica di raccoglitore (dilettante o professionale);
- e) spazio per eventuali annotazioni.

4. Il tesserino è personale non cedibile e può essere rilasciato a persone non minori di anni quattordici. Chiunque sia in possesso di più di un tesserino è perseguibile ai sensi di legge. In caso di sottrazione, smarrimento o deterioramento, il titolare, per ottenerne il duplicato, deve rivolgersi all'ente competente, dimostrando di aver provveduto alla denuncia alla autorità di pubblica sicurezza.

5. La domanda di rilascio del tesserino, (allegato 1), il modulo per il rinnovo (allegato 2) e il modulo per il duplicato (allegato 3), devono essere presentati all'Ente competente.

a) Le autorizzazioni vengono rilasciate a chi abbia compiuto il quattordicesimo anno di età, dietro inoltro di domanda, (allegato 1) unita ad un attestato di frequenza ad un Corso di preparazione di almeno sedici ore.

b) I corsi di cui al primo comma potranno essere organizzati da ispettori Micologici delle ASL e dalle Associazioni Micologiche di rilevanza nazionale o regionale o da enti pubblici o privati, in base ad un unico programma predisposto dal Comitato Tecnico Regionale e riportato in allegato "4" della presente Legge. Il corso dovrà essere seguito per almeno dodici ore su sedici e tenuto da uno o più Micologi iscritti al registro Nazionale.

c) Sono validi gli Attestati di frequenza ad un corso di micologia, regolarmente firmati dal Presidente responsabile del corso e da un micologo, ottenuti dalla data di entrata in vigore della Legge Decreto Ministero della Sanità del 29 novembre 1996 n. 686.

d) due foto formato tessera, di cui una autenticata;

e) copia della ricevuta di versamento del contributo annuale di cui all'articolo 4, salvo quanto disposto dall'articolo 5.

6. Il tesserino deve essere rinnovato, previa richiesta scritta su apposito modulo (allegato 2).

8. Le comunicazioni, per l'organizzazione dei corsi finalizzate al rilascio dell'attestato devono pervenire entro 30 giorni dal loro inizio e indirizzate all'Ente competente.

9. L'attestazione di frequenza di cui al comma 5, lettera a), non è richiesta per i laureati in scienze naturali, agrarie e forestali, in biologia e per i micologi.

10. Entro trenta giorni dal ricevimento della domanda di cui al comma 5, l'ente competente provvede al rilascio del tesserino o alla comunicazione della reiezione della domanda.

11. Il tesserino è rinnovabile alla scadenza a mezzo di apposizione di visto, dietro presentazione all'Ente competente di domanda, su apposito modulo, con allegata copia della ricevuta di versamento del contributo annuale di cui all'articolo 4, salvo quanto disposto dall'articolo 5.

12. La Regione Abruzzo determina annualmente, con provvedimento da pubblicarsi sul Bollettino Ufficiale della Regione (BURA), cinque giorni della settimana in cui è possibile effettuare la raccolta. Nei rimanenti giorni la raccolta è assolutamente vietata a tutti i raccoglitori. Salvo quanto disposto dall'Art. 7.

13. Ai minori di anni quattordici è consentita la raccolta, purché accompagnati da persona munita di tesserino. I funghi raccolti dal minore concorrono a formare il quantitativo procapite giornaliero di raccolta consentito.

14. Il tesserino e la ricevuta di versamento del contributo annuale di cui all'articolo 5 devono essere esibiti, su richiesta, agli organi preposti alla vigilanza.

Art. 4

(Contributo annuale per la raccolta dei funghi epigei spontanei)

1. I raccoglitori di funghi epigei spontanei sono tenuti al versamento, su conto corrente postale, di un contributo annuale di € 30,00 (trenta).

2. Il versamento, nonché il periodo di validità annuale del contributo di cui al comma 1, è da riferirsi alla data di rilascio ovvero di rinnovo del tesserino regionale di autorizzazione.

3. Il contributo di cui al comma 1 non è dovuto qualora non si eserciti l'attività di raccolta dei funghi durante l'anno.

4. Il contributo di cui al comma 1 non è dovuto dai Micologi iscritti al Registro Nazionale che ne facciano richiesta, con validità di cui all'art.3 comma 2.

Art. 5

(Raccoglitori professionali. Agevolazioni)

1. Ai residenti nella Regione che effettuino la raccolta di funghi epigei spontanei al fine di integrare il reddito normalmente percepito e che appartengano alle categorie di cui al comma 3 è riconosciuta la qualifica di raccoglitore professionale.

2. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge la Giunta regionale determina, con provvedimento da pubblicarsi sul BUR, i criteri per accertare le condizioni di interesse economico necessarie ai fini del riconoscimento della qualifica di raccoglitore professionale.

3. Le categorie di residenti alle quali può essere riconosciuta la qualifica di raccoglitore professionale sono:

- a) coltivatori diretti a qualunque titolo;
- b) coloro che hanno in gestione propria l'uso del bosco;
- c) soci di cooperative agricolo-forestali.

4. Ai raccoglitori professionali sono accordate le seguenti agevolazioni:

- a) deroga al limite quantitativo giornaliero, fino ad un massimo di 10 kg giornaliero;
- b) esenzione dal pagamento del contributo annuale di cui all'articolo 4 comma 1;

d) possibilità di costituire, subordinatamente alla autorizzazione di cui al comma 5, aree delimitate da apposite tabelle ove la raccolta dei funghi a fini economici è consentita, in via esclusiva, senza limitazioni quantitative e temporali.

5. La Provincia può autorizzare, previo parere della Commissione tecnico-consulativa di cui all'articolo 11, sentiti i Comuni e le Comunità montane interessati, la costituzione delle aree di cui al comma 4, lettera d), per una quota di territorio provinciale classificato montano non superiore, in via sperimentale, al 5 per cento, dietro presentazione di domanda corredata di un piano di conduzione silvo-culturale dei terreni interessati, al fine di garantire il mantenimento delle condizioni di equilibrio idrogeologico e la capacità di autorigenerazione dell'ecosistema. L'autorizzazione, valida per un periodo di cinque anni è rinnovabile alla scadenza, e preferibilmente rilasciata ai raccoglitori professionali residenti nei Comuni in cui è localizzata l'area da delimitare per la raccolta riservata dei funghi a fini economici.

6. Per ottenere le agevolazioni di cui al comma 4, i raccoglitori professionali devono corredare la domanda di rilascio ovvero di rinnovo del tesserino regionale di autorizzazione, oltre che di quanto previsto all'articolo 4, di:

a) documentazione comprovante l'appartenenza ad una delle categorie di cui al comma 3;

b) copia della dichiarazione dei redditi relativa all'anno precedente.

Art. 6

(Autorizzazioni straordinarie)

1. I residenti in altre Regioni possono richiedere, nel rispetto di un numero massimo determinato annualmente dalla Giunta regionale, un'autorizzazione annuale valida per la raccolta dei funghi epigei spontanei sull'intero territorio regionale. Per ottenere l'autorizzazione di cui al presente comma, deve essere presentata apposita domanda, corredata dalla documentazione di cui all'articolo 3, comma 5, ad una delle amministrazioni provinciali della Regione.

2) Permessi giornalieri, settimanali o mensili, possono essere rilasciati solo a chi non è residente nella Regione Abruzzo ed è in possesso di autorizzazione, ovvero tesserino di raccolta, rilasciata anche da altre Regioni.

3) Permessi giornalieri, settimanali o mensili, possono essere rilasciati solo a chi non è residente nella Regione Abruzzo e risiedono in Regioni che non prevedono un tesserino di raccolta, possono presentare in sostituzione un attestato di partecipazione ad un corso micologico, regolarmente firmato dal Presidente del corso e da un micologo.

4) I cittadini di un altro stato che non siano in possesso di nessuno dei titoli specificati al comma 2) e al comma 3), possono richiedere il rilascio dell'autorizzazione ad un ente competente della Regione Abruzzo.

Art. 7

(Autorizzazioni speciali)

1. Il Presidente della Giunta regionale, per comprovati motivi scientifici o didattici, sentita la Commissione tecnico-consulativa di cui all'articolo 11, può rilasciare autorizzazioni speciali nominative, a titolo gratuito, valedoli su tutto il territorio regionale, per la raccolta di funghi epigei spontanei. Tali autorizzazioni hanno validità per un periodo non superiore ad un anno e sono rinnovabili. Nelle zone ricadenti in parchi e riserve naturali l'autorizzazione è rilasciata dall'ente gestore, sentita la Commissione tecnico-consulativa di cui all'articolo 11.

2. Le autorizzazioni speciali di cui al comma 1 possono essere rilasciate esclusivamente ad Associazioni micologiche di rilevanza nazionale o regionale, ad aziende ASL e ad Istituti scolastici ed organismi scientifici, in occasione di mostre, seminari ed altre manifestazioni di particolare interesse micologico e naturalistico.

3. Per ottenere il rilascio delle autorizzazioni speciali i soggetti di cui al comma 2 devono presentare, 60 giorni prima, all'Assessorato regionale competente in materia, ovvero all'Ente di gestione del parco o della riserva naturale, apposita domanda corredata da un calendario ufficiale delle manifestazioni per le quali esse vengono richieste.

4. Alla fine di ogni anno i soggetti beneficiari delle autorizzazioni speciali di cui al presente articolo devono documentare le attività e gli studi effettuati.

5. Le autorizzazioni speciali di cui al presente articolo possono essere revocate dallo stesso organo che le ha rilasciate in caso di accertata irregolarità.

Art. 8

(Modalità di raccolta)

1. La raccolta dei funghi epigei spontanei è assolutamente vietata durante le ore notturne, da un'ora dopo il tramonto a un'ora prima della levata del sole.

2. Nella raccolta dei funghi epigei spontanei è assolutamente vietato l'uso di rastrelli, uncini o altri mezzi che possano danneggiare lo stato umifero del terreno, il micelio fungino o l'apparato radicale della vegetazione.

3. E' vietato calpestare, danneggiare e distruggere la flora fungina anche delle specie non commestibili.

4. Il carpoforo raccolto deve conservare tutte le caratteristiche morfologiche atte a consentire la sicura determinazione della specie. E' fatto obbligo ai raccoglitori di pulire sommariamente i funghi all'atto della raccolta e di riporli e trasportarli in contenitori rigidi ed adeguatamente aerati. E' vietato in ogni caso l'uso di buste di plastica.

5. E' vietata la raccolta e l'asportazione, anche a fini di commercio, della cortice superficiale del terreno.

Art. 9

(Divieti di raccolta)

1. La raccolta dei funghi epigei spontanei è vietata:

a) nelle riserve naturali integrali regionali;

b) nelle aree ricadenti in parchi e riserve naturali regionali, qualora previsto dai competenti organi di gestione;

c) nelle aree specificamente interdette dalla Giunta regionale, su proposta degli enti locali interessati, delle Associazioni Micologiche, degli Istituti Universitari e sentita la Commissione tecnico-consultiva di cui all'articolo 11, per motivi silvo-colturali ovvero perché ritenute di particolare valore naturalistico o scientifico;

d) nelle aree ricadenti in parchi nazionali e riserve naturali statali, qualora previsti dai competenti organi di gestione.

2. La raccolta è altresì vietata nei giardini, nei parchi privati per tutta la loro estensione, e nei terreni di pertinenza degli immobili ad uso abitativo, salvo che ai proprietari.

3. E' vietato inoltre raccogliere i funghi nelle aree urbane a verde pubblico, sul margine delle strade di viabilità pubblica e di sponde fluviali, nonché nelle aree recuperate da ex discariche, nelle zone industriali e negli aeroporti.

Art. 10

(Limitazioni temporali)

1. La Giunta regionale, sentita la Commissione tecnico-consultiva di cui all'articolo 11, su richiesta delle Province, dei Comuni e delle Comunità montane, può disporre limitazioni temporali, per periodi definiti e consecutivi alla raccolta dei funghi epigei spontanei nelle zone in cui possono manifestarsi nell'ecosistema modificazioni sfavorevoli dei fattori biotici ed abiotici che regolano la reciprocità dei rapporti biologici tra le diverse componenti floristiche del sistema interessato.

2. La Giunta regionale può vietare, per periodi limitati, la raccolta di una o più specie fungine dichiarate in pericolo di estinzione dalla Commissione tecnico-consultiva di cui all'articolo 11, su segnalazione degli Enti locali, degli Istituti scientifici universitari e delle Associazioni micologiche di rilevanza nazionale o regionale.

Art. 11

(Commissione tecnico-consultiva)

1. E' istituita una commissione tecnico-consultiva per la tutela dei funghi epigei spontanei. La commissione dura in carica cinque anni ed è composta da:

- a) l'Assessore regionale competente in materia di agricoltura, o un suo delegato, che la presiede;
- b) l'Assessore regionale competente in materia di ambiente, o un suo delegato;
- b) l'Assessore regionale competente in materia sanitaria, o un suo delegato;
- c) due docenti universitari esperti in materie naturalistiche e forestali;
- d) un rappresentante delle organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello regionale;
- e) quattro rappresentanti delle associazioni micologiche di rilevanza regionale, uno per ogni provincia ;
- f) due responsabili o suoi delegati degli Ispettorati Micologici di cui all'articolo 12.
- g) un rappresentante del Corpo Forestale dello Stato

2. La commissione è nominata con decreto del Presidente della Giunta regionale. La nomina dei componenti di cui al comma 1, lettere d) ed e), è effettuata sulla base di un elenco di nominativi designati, entro quindici giorni dalla richiesta, da ciascuna delle organizzazioni ed associazioni interessate.

3. La commissione:

- a) formula proposte ed esprime pareri in merito alle competenze di cui alla presente legge;
- b) formula proposte ed esprime pareri in ordine a specifiche iniziative regionali di ricerca, studio ed informazione inerenti i prodotti disciplinati dalla presente legge;

- c) elabora ogni anno la rilevazione statistica ed il monitoraggio del territorio.
 - d) propone per comprovati motivi di salvaguardia del patrimonio fungino e quindi dell'equilibrio ambientale, restrizioni sulle quantità di raccolta;
 - e) propone misure per la sospensione della raccolta di determinate specie di funghi nelle aree nella quale la pressione antropica, ovvero altre cause, ne siano minaccia di estinzione;
 - f) propone di vietare la raccolta di qualsiasi specie in aree a rischio ambientale;
 - g) propone opere di messa a dimora di boschi e di allargamento del patrimonio boschivo esistente;
 - h) propone gli orientamenti per il programma necessario ai fini dell'ottenimento del tesserino d'idoneità alla raccolta;
 - i) propone una legge che disciplini il servizio di una nuova e necessaria figura: la Guardia Micologica Volontaria.
4. La commissione si riunisce almeno una volta ogni sei mesi.

Art. 12

(Ispettorati Micologici)

Nell'ambito delle Aziende Sanitarie Locali è organizzato, ai sensi dell'articolo 9 della L. 352/1993, e presso l'Istituto Zooprofilattico dell'Abruzzo e del Molise, un centro di controllo micologico pubblico (Ispettorato micologico).

1. Al fine della tutela della salute pubblica la Regione, entro un anno dalla entrata in vigore della presente legge, istituisce un centro di controllo micologico, denominato Ispettorato Micologico, presso ogni struttura ospedaliera con valenza di struttura centrale e con eventuali articolazioni a livello distrettuale e di comuni, in relazione alle verificate esigenze dell'utenza ed al volume di attività che è localmente richiesto.
2. L'Ispettorato Micologico sarà coordinato da un medico individuato nell'ambito di ogni singola Azienda sanitaria e si avvale della collaborazione di esperti micologi in possesso dell'attestato di micologo.
3. Gli Ispettorati di cui al comma 1 sono costituiti utilizzando strutture già operanti e personale dipendente abilitato al controllo dei funghi eduli ai sensi della legge n. 352 del 23 agosto 1993.
4. Qualora l'Azienda sanitaria non disponga di sufficienti strutture e risorse umane per l'espletamento dei compiti di competenza degli esperti micologi, anche in relazione alla stagionalità ed alla imprevedibilità della crescita dei funghi spontanei, può avvalersi della collaborazione di enti pubblici che in ambito regionale dispongano di strutture ed esperti micologi, delle associazioni micologiche a rilevanza regionale e nazionale o di singoli privati loro stessi in possesso dell'attestato di micologi abilitati di provata esperienza per lo svolgimento delle funzioni di riconoscimento delle specie fungine destinate all'autoconsumo e per altre attività, ovvero direttamente mediante convenzioni o incarichi di natura libero-professionale.
5. Ogni Ispettorato Micologico sarà opportunamente dotato di una sede di agevole accesso per l'utenza e dotato di attrezzature idonee alla funzione da svolgere.

Art. 13

(Funzioni dell'Ispettorato Micologico)

1. All'Ispettorato Micologico sono assegnate le seguenti competenze:

- a) rilascio della certificazione di conformità dei funghi freschi spontanei destinati alla vendita in dettaglio, ivi compresi quelli destinati alla ristorazione pubblica e privata;
- b) espressione del parere di idoneità all'identificazione delle specie fungine commercializzate, al fine del rilascio dell'attestato di abilitazione alla vendita;
- c) consulenza a strutture ospedaliere di emergenza, in occasione di presunti casi di intossicazione legati all'ingestione di funghi;
- d) interventi in occasione di casi, presunti o accertati di intossicazioni legati al consumo di funghi derivati dal circuito commerciale (indagini epidemiologiche, indagini ispettive, interventi di sanità pubblica);
- e) interventi formativi diretti agli operatori dei settori ortofrutticolo e della ristorazione;
- f) attività di consulenza tecnica nei confronti di privati e per l'esame di commestibilità dei funghi raccolti per uso proprio;
- g) interventi didattici educativi, formativi e di prevenzione per l'igiene e la salute pubblica, rivolti alla popolazione in genere;
- h) verifiche e controlli a sondaggio sulle partite di funghi posti in commercio provenienti da altri paesi.

Art. 14

(Corsi di formazione)

3. Le Province, i Comuni, le Comunità montane, le aziende ASL, le Associazioni micologiche di rilevanza nazionale o regionale e gli Enti pubblici o privati organizzano e svolgono, nell'ambito della programmazione regionale in materia di formazione professionale, corsi di formazione micologica finalizzati al rilascio dell'attestazione di cui all'articolo 3, comma 5, lett. a).

Art. 15

(Convenzioni con Enti locali delle regioni confinanti)

1) Le Comunità montane il cui territorio confina con quello di altre regioni possono sottoscrivere, con gli enti confinanti delle altre regioni, apposite convenzioni volte a favorire reciprocamente la raccolta e la commercializzazione dei funghi da parte dei cittadini residenti nei rispettivi territori.

Art. 16

(Vigilanza)

1. La vigilanza sull'applicazione della presente legge è demandata al personale del Corpo forestale dello Stato, alle guardie venatorie provinciali, agli organi di Polizia urbana e rurale, agli operatori professionali di vigilanza ed ispezione delle aziende ASL, alle Guardie Giurate Campestri, agli Agenti di custodia dei consorzi forestali e delle aziende speciali ed alle Guardie Micologiche Volontarie.

2. Le Guardie Giurate Volontarie e le Guardie Micologiche Volontarie addette ai compiti di vigilanza, devono possedere i requisiti di cui all'articolo 138 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con R.D. 18 giugno 1931, n. 773, ed essere riconosciute dal Prefetto competente per territorio.

3. Nelle aree protette nazionali e regionali la vigilanza viene svolta con il coordinamento degli enti di gestione.

Art. 17

(Sanzioni)

Per le violazioni delle disposizioni di cui al presente capo, salve le sanzioni più severe eventualmente stabilite dalle leggi vigenti, si applicano le seguenti sanzioni amministrative pecuniarie:

a) da € 50,00 (cinquanta euro) a € 200,00 (duecentoeuro) per chi:

1. esercita la raccolta senza avere versato il contributo annuale di cui all'articolo 4;
2. contravviene alle disposizioni relative ai limiti di raccolta di cui all'articolo 2;

b) da € 100,00 (cinquanta euro) a € 300,00 (trecentoeuro) per chi:

- 1) esercita la raccolta dei funghi in giorni della settimana diversi da quelli stabiliti dalla Provincia ai sensi dell'articolo 3 comma 12;
- 2) esercita la raccolta dei funghi in periodi di divieto ai sensi dell'articolo 10;
- 3) esercita la raccolta dei funghi nelle aree riservate ai sensi dell'articolo 9;

c) da € 200 a € 600 per chi:

- 1) esercita la raccolta dei funghi senza il prescritto tesserino regionale di autorizzazione;
- 2) esercita la raccolta dei funghi nelle aree vietate a norma dell'articolo 9;
- 3) contravviene le disposizioni relative alle modalità di raccolta di cui all'articolo 8;
- 4) procede alla tabellazione di aree per la raccolta riservata dei funghi a fini economici senza regolare autorizzazione di cui all'art. 5;

d) da € 50 a € 100 per le violazioni delle disposizioni di cui al presente capo non espressamente sanzionate.

1. La mancata od inadeguata applicazione del piano di conduzione di cui all'articolo 5, comma 5, la cessione o l'affitto comunque denominati dell'area tabellata a raccolta riservata od il mancato rispetto delle altre disposizioni eventualmente contenute nell'autorizzazione rilasciata dalla Provincia, comporta l'irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria da € 300 a € 600 e la revoca dell'autorizzazione medesima.

2. Ogni violazione delle disposizioni di cui al presente capo, fermo restando l'obbligo della denuncia all'autorità giudiziaria per i reati previsti dalla legge ogni qualvolta ne ricorrano gli estremi, comporta altresì la confisca del prodotto raccolto che deve essere consegnato ad enti di beneficenza ed assistenza ovvero ai soggetti titolari delle aree tabellate a raccolta riservata nel caso di prodotto raccolto nelle aree medesime.

3. Nei casi di recidiva delle violazioni di cui al comma 1, lett. c) nn. 2 e 3, l'autorizzazione alla raccolta dei funghi è sospesa per un periodo di un anno.

4. Per l'accertamento delle violazioni delle disposizioni di cui al presente capo e per l'irrogazione delle relative sanzioni si applicano le disposizioni contenute nella legge 24 novembre 1981, n. 689 e nella legge regionale 5 luglio 1994, n. 30.

6. Delle sanzioni comminate per le violazioni di cui al comma 1, lett. c), nn. 2 e 3, viene apposta annotazione sintetica sul tesserino regionale di autorizzazione.

CAPO II

COMMERCIALIZZAZIONE DEI FUNGHI EPIGEI SPONTANEI

Art. 18

(Commercializzazione dei funghi epigei spontanei)

1. La vendita dei funghi epigei freschi spontanei è soggetta ad autorizzazione comunale rilasciata esclusivamente agli esercenti riconosciuti idonei alla identificazione delle specie fungine commercializzate a seguito di superamento di esame-colloquio da sostenersi presso i competenti servizi delle aziende ASL.

2. La vendita dei funghi epigei freschi spontanei è inoltre soggetta a certificazione sanitaria, rilasciata dai competenti Ispettorati Micologici di cui all'articolo 12, che deve, tra l'altro, indicare provenienza, specie e quantitativo in peso dei funghi oggetto del controllo.

3. L'etichetta di certificazione va apposta su ogni confezione, che deve contenere una sola specie fungina, ed accompagna il prodotto in tutte le fasi della commercializzazione.

4. I funghi devono essere presentati al controllo a singolo strato, suddivisi per specie e in apposti imballaggi.

5. La Giunta regionale, ai sensi dell'articolo 4 del Decreto del Presidente della Repubblica 14 luglio 1995, n. 376, con apposito provvedimento può integrare l'elenco delle specie fungine riconosciute idonee alla commercializzazione di cui all'allegato I del D.P.R. medesimo (allegato 5).

6. Per quanto non previsto nel presente capo si applicano le norme di cui al D.P.R. 376/1995.

CAPO III

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 19

(Disposizioni finanziarie)

1. All'onere derivante dalla presente legge, valutato per l'anno 2005 in € 30.000,00 (trentamila) si fa fronte con le risorse iscritte nei seguenti capitoli di bilancio di previsione per lo stesso esercizio finanziario:

a) quanto a € 10.000,00 (diecimila) sulla UPB 0101006, cap. 11425 denominato: "Spese per funzionamento, gettoni presenza, indennità di missioni e trasferta e rimborso spese al personale regionale ed estraneo, di Consigli, Commissioni;

b) quanto a € 20.000,00 sulla UPB 1101003, cap. 51411 denominato "Spese per l'organizzazione ed il funzionamento dei corsi regionali di formazione professionale" incrementato di pari importo con le risorse di cui all'istituendo capitolo delle entrate previsto nel comma 2;

2. Nello stato di previsione dell'entrata del bilancio regionale è istituito nell'ambito della UPBil cap.....denominato: "Contributo annuale per la raccolta di funghi epigei spontanei" di cui all'art. 5;

3. Le entrate di cui agli artt. 4 e 17 sono rispettivamente valutate, finalizzate e ripartite sui capitoli di seguito elencati:

a) - quanto a € 24.000,00 derivanti dalle disposizioni di cui all'art. 5, sono imputate sul cap. 51411 UPB 1101003 di cui al comma 2;

b) - quanto a € 6.000,00 derivanti dalle disposizioni di cui all'art.16, sono imputate sulla UPB 03.05.001 denominata: "Entrate derivanti da sanzioni amministrative relative a violazioni di norme comunitarie, statali e regionali nel comparto agricoltura".

4. A decorrere dall'anno finanziario successivo a quello di entrata in vigore della presente legge le entrate di cui al comma 3 sono utilizzate anche per l'attuazione di interventi di tutela del patrimonio boschivo e forestale.

5. Per gli anni finanziari successivi al 2005 si provvede con la legge di approvazione del bilancio.

Art. 20 (Norme transitorie)

1. A partire dal 1 gennaio 2006, per l'ottenimento del tesserino è necessaria la frequenza ad un corso formativo, finalizzato alla conoscenza delle specie fungine, alla loro biologia ed alle modalità di raccolta, le cui modalità saranno determinate nel Regolamento esecutivo (allegato "4").

2. Coloro che alla data di entrata in vigore della presente legge abbiano già frequentato un corso di formazione micologica della durata minima di dodici ore possono, ai fini del rilascio del tesserino regionale di autorizzazione, esibire la relativa attestazione.

3. Decorsi cinque anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale, con provvedimento da pubblicarsi sul Bollettino Ufficiale della Regione, verifica, sentite le Province ed acquisito il parere della commissione tecnico-consultiva di cui all'articolo 11, la congruità del limite territoriale percentuale di cui all'articolo 5, comma 5, e provvede all'eventuale rideterminazione.

4. Sino alla data indicata dal precedente comma, gli Enti competenti possono rilasciare permessi temporanei, massimo annuali, dietro pagamento della concessione dovuta, anche in assenza di una accertata idoneità alla raccolta.

5. I permessi temporanei hanno una validità corrispondente alla concessione pagata e possono essere utilizzati secondo le modalità previste dall'art. 6.

6. I permessi temporanei sono nominativi e devono essere accompagnati da documento di identità.

7. La tipologia dei permessi temporanei viene definita dalla Giunta.

8. I possessori dei permessi temporanei sono tenuti al rispetto delle norme della presente legge.

9. Dal primo gennaio successivo tutti i possessori di tesserino d'idoneità alla raccolta dovranno essere in regola con il permesso di raccolta previsto dall'art. 3.

10. Tutti i regolamenti e le ordinanze adottate da Province e Comuni, al fine di regolamentare la raccolta dei funghi epigei spontanei cessano di avere efficacia dall'entrata in vigore della presente legge. Le eventuali autorizzazioni rilasciate da detti Enti cessano di avere efficacia al termine dell'anno solare di entrata in vigore della presente legge.

Art. 21

(Norme Finali)

- a) Per quanto non espressamente previsto dalla presente legge, valgono le disposizioni di cui alla legge 23 agosto 1993, n° 352 e al DPR del 14 luglio 1995, n° 376.
- b) La presente legge è pubblicata sul Bollettino ufficiale della regione Abruzzo.
- c) È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.

Data.....

—

ALLEGATO "1"

N° Tesserino _____

Alla Provincia di
Servizio
Via
.....

DOMANDA RILASCIO TESSERINO FUNGHI

Oggetto: Legge Regionale n° ... art. 4 – Autorizzazione alla raccolta dei funghi epigei spontanei.

Il Sottoscritto, dichiarando sotto la propria responsabilità:
di essere nato a (Prov.) il
di essere residente nel Comune di (Prov.)
in Via C.A.P.

CHIEDE

Il rilascio dell'autorizzazione per poter praticare la raccolta dei funghi epigei, ai sensi dell'art. 4 della L. R.

n° .../05, come raccogliitore professionale / dilettante ¹.

Allega alla presente domanda²:

Attestato di frequenza al corso di formazione micologica rilasciato da :
..... o documentazione attestante il possesso della laurea in:

n° 2 fotografie formato tessera, di cui una autenticata;

ricevuta del versamento del contributo annuale di € 30,00 sul c.c.p. intestato a:
Amministrazione

Provinciale di (utilizzare modulo con ricevuta doppia , e specificare la causale);

N° 1 marca da bollo da € 14,62 da utilizzare per il tesserino.

documentazione attestante l'appartenenza ad una categoria di cui al comma 3 art. 6 L.../... (specificare la

fattispecie)

N° 1 fotocopia di un documento di identità firmato

DICHIARA

Di non essere in possesso di tesserino funghi in corso di validità , e di assumersi piena responsabilità della veridicità e fedeltà dei dati e notizie contenute nella presente domanda ed è consapevole, in caso di dichiarazioni mendaci o reticenti e di falsità degli atti, comunque accertate, di essere passibile di sanzioni penali ed amministrative.

Data

Firma³

¹ Cancellare la voce che non interessa.

² Barrare le caselle corrispondenti ai documenti allegati.

³ La firma va apposta in presenza del dipendente addetto alla ricezione della documentazione. Qualora la domanda venga presentata da altra persona è necessaria la produzione di una fotocopia di un documento di identità del richiedente firmatario.

Mod. AS " Domanda tesserino funghi " Rev. Del 28/07/2005

ALLEGATO "2"

N° Tesserino _____

Alla Provincia di
Servizio
Via
.....

DOMANDA RINNOVO TESSERINO FUNGHI

Oggetto: Legge Regionale n° .., art. 4 – Rinnovo autorizzazione raccolta dei funghi epigei spontanei.

Il Sottoscritto, possessore del Tesserino N°..... rilasciato il in scadenza il dichiarando sotto la propria responsabilità: di essere nato a (Prov.) il e di confermare la residenza già dichiarata nella domanda precedente, ovvero di aver la residenza nel Comune di ³..... (Prov.) in ViaC.A.P.

CHIEDE

Il rinnovo dell'autorizzazione per altri 5 anni per poter praticare la raccolta dei funghi epigei spontanei , ai sensi dell'art. 4 della L. R. n° .../05, come raccogliitore dilettante.

Allega alla presente domanda:

- Tesserino N°..... rilasciato il
- N° 1 marca da bollo da € 14,62 da utilizzare per il tesserino.
- ricevuta del versamento del contributo annuale di € 30,00 sul c.c.p. intestato a:
Amministrazione Provinciale di (utilizzare modulo con ricevuta doppia , e specificare la causale);
- N° 1 fotocopia di un documento di identità firmato.

DICHIARA

Di assumersi piena responsabilità della veridicità e fedeltà dei dati e notizie contenute nella presente domanda

e di essere consapevole, in caso di dichiarazioni mendaci o reticenti e di falsità degli atti, comunque accertate,
di essere passibile di sanzioni penali ed amministrative.

Data

Firma³

1 Barrare le caselle corrispondenti ai documenti allegati.

2 La firma va apposta in presenza del dipendente addetto alla ricezione della documentazione. Qualora la domanda venga presentata da altra persona è necessaria la produzione di una fotocopia di un documento di identità del richiedente firmatario.

3 Da compilare solo in caso di cambio di residenza .

Mod. AS " Domanda tesserino funghi " Rev. Del 28/07/2005

ALLEGATO "3"

N° Tesserino _____

Alla Provincia di
Servizio
Via
.....

DOMANDA DUPLICATO TESSERINO FUNGHI

Oggetto: Legge Regionale n° ..., art. 4 – Autorizzazione alla raccolta dei funghi epigei spontanei -
Richiesta Duplicato

Il Sottoscritto, dichiarando sotto la propria responsabilità:
di essere nato a (Prov.) il
di essere residente nel Comune di (Prov.)
in Via C.A.P.

CHIEDE

Il rilascio del **duplicato** per poter praticare la raccolta dei funghi epigei, ai sensi dell'art. 4 della L. R. n°

../05, come raccogliitore professionale / dilettante ¹.

Allega alla presente domanda²:

- Denuncia di smarrimento / furto del tesserino micologico N°..... del
- n° 1 fotografia formato tessera ;
- N° 1 marca da bollo da € 14,62 da utilizzare per il tesserino.
- Copia del versamento annuale (dall'anno successivo a quello del rilascio) ;
- N° 1 fotocopia di un documento di identità firmato.

DICHIARA

di assumersi piena responsabilità della veridicità e fedeltà dei dati e notizie contenute nella presente domanda

ed è consapevole, in caso di dichiarazioni mendaci o reticenti e di falsità degli atti, comunque accertate, di

essere passibile di sanzioni penali ed amministrative.

Data

Firma³

1 Cancellare la voce che non interessa.

2 Barrare le caselle corrispondenti ai documenti allegati.

3 La firma va apposta in presenza del dipendente addetto alla ricezione della documentazione. Qualora la domanda venga presentata da altra persona è necessaria la produzione di una fotocopia di un documento di identità del richiedente firmatario.

ALLEGATO "4"

Programma del corso di base per raccoglitori, da frequentare per l'ammissione all'esame per il rilascio del tesserino di idoneità alla raccolta:

- a) biologia dei funghi;
- b) cenni di ecologia;
- c) modalità per una corretta raccolta;
- d) cenni di morfologia;
- e) cenni di sistematica e approccio alla determinazione macroscopica;
- f) i principali funghi velenosi;
- g) le intossicazioni da funghi;
- h) i funghi nell'alimentazione;
- i) legislazione.

Allegato "5"

Elenco dei funghi spontanei per i quali è permesso la commercializzazione nella Regione Abruzzo

Agaricus arvensis
Agaricus bisporus
Agaricus bitorquis
Agaricus campestris
Agaricus hortensis
Amanita caesarea
Armillaria mellea
Auricularia auricula-judae
Boletus aereus
Boletus appendiculatus
Boletus badius
Boletus edulis
Boletus granulatus
Boletus impolitus
Boletus luteus
Boletus pinicola
Boletus regius
Boletus reticulatus
Boletus rufus
Boletus scaber
Cantharellus (tutte le specie escluse subcibarius, tubaeformis varietà lutescens e muscigenus);
Clitocybe geotropa
Clitocybe gigantea
Craterellus cornucopioides
Hydnum repandum
Lactarius deliciosus
Leccinum (tutte le specie);
Lentinus edodes
Macrolepiota procera
Marasmius oreades
Morchella (tutte le specie);
Pleurotus cornucopiae
Pleurotus eryngii
Pleurotus ostreatus
Pholiota mutabilis
Pholiota nameko mutabilis

Tricholoma columbetta
Tricholoma georgii
Tricholoma imbricatum
Tricholoma portentosum
Tricholoma terreum
Volvariella esculenta
Volvariella volvacea
Agrocybe aegerita (Pholiota aegerita)
Stropharia rugosoannulata.